SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 6 novembre 1998.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Iraq dei cittadini italiani colà residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990;

Visto il decreto ministeriale di proroga dell'11 agosto 1992 (decorrenza 3 agosto 1992), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 9 novembre 1992;

Visto il decreto ministeriale di proroga del 7 settembre 1994 (decorrenza 3 agosto 1994), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1992;

Visto il decreto ministeriale di proroga dell'11 settembre 1996 (decorrenza 3 agosto 1996), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 1996;

Ritenuto che, a seguito del perdurare dello stato di isolamento internazionale dell'Iraq, permane la situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 3 agosto 1990;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Iraq dei cittadini ivi residenti, a decorrere dal 3 agosto 1998.

Roma 6 novembre 1998

Il direttore generale
dell'emigrazione e degli affari sociali
FERRARIN

Il direttore generale
dei servizi civili del Ministero dell'interno
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

98A11219

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° dicembre 1998.

Proroga dei termini di decadenza di atti giudiziari, in conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Vieste e dell'ufficio NEP della pretura circondariale di Foggia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note in data 10 luglio 1998 del pretore dirigente la pretura circondariale di Foggia, sezione distaccata di Vieste e n. 2138 GAB/B in data 22 settembre 1998 dal presidente della corte di appello di Bari, qui da intendersi riprodotte, con le quali si comunica che la sezione distaccata di Vieste e l'ufficio NEP della pretura circondariale di Foggia non sono stati in grado di funzionare dal 29 maggio al 12 luglio 1998 a causa dell'incendio verificatosi il 29 maggio 1998 nei locali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Vieste e dell'ufficio NEP della pretura circondariale di Foggia, per il periodo dal 29 maggio al 12 luglio 1998, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° dicembre 1998

p. *Il Ministro:* SCOCA

98A11210

DECRETO 7 dicembre 1998.

Approvazione della deliberazione del 7 ottobre 1998 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, concernente la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti per l'anno 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Esaminata la deliberazione in data 7 ottobre 1998 con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 1999 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

Considerato che la misura, rimasta invariata rispetto a quella fissata per l'anno 1998, deve pertanto, ritenersi invariata;

Visto l'art. 20, lettera *f)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 7 ottobre 1998 con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in L. 70.000 le quote relative all'anno 1999 dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento ed ha, altresì, disposto che le quote suddette sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

Inoltre per le quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Roma, 7 dicembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO

IL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Riunito in Roma il 6-7 ottobre 1998

Visto l'art. 20, lettera *f)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

Considerato che a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, le quote debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno;

Sentita la Consulta dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli regionali ed interregionali dell'ordine dei giornalisti;

Delibera:

a) le quote annuali dovute al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti per l'anno 1999 per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali sono rimaste invariate nella misura di L. 70.000;

b) le quote di cui al precedente comma, a norma dell'art. 28 del regolamento, sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera;

c) sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Il presidente: PETRINA

98A11146

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 22 dicembre 1998.

Conferma della validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio delle funzioni speciali del Corpo forestale dello Stato, con proroga delle scadenze fino al 31 dicembre 1999.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987, concernente le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato ed i successivi decreti modificativi 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1994 e 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1996;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente, tra l'altro, la soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 27 ottobre 1998, concernente la nomina del dott. Paolo De Castro a Ministro per le politiche agricole;

Visti i decreti ministeriali 18 giugno 1997 e 13 dicembre 1997 con i quali si confermava la validità e si prorogava la scadenza fino al 31 dicembre 1998 delle predette tessere di riconoscimento nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal predetto decreto legislativo;

Preso atto che all'attualità i suddetti regolamenti non sono stati ancora adottati;

Attesa pertanto la opportunità, per evidenti ragioni di economicità, nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal citato decreto legislativo, di confermare ulteriormente la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali attualmente in uso agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, prorogandone la scadenza fino al 31 dicembre 1999;

Decreta:

Per i motivi nelle premesse specificati, è ulteriormente confermata la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali attualmente

in uso agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, con proroga delle scadenze fino al 31 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A11163

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 23 dicembre 1998.

Calendario per la presentazione delle domande di conversione delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che prevede interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, relativo al riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi;

Visto il decreto 22 maggio 1998, n. 212, del Ministero dei trasporti e della navigazione con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del predetto decreto 22 maggio 1998, n. 212, nel quale si prevede che le domande di conversione e di aumento della capacità di carico fino al raddoppio, qualora non presentate entro il 31 dicembre 1998 debbono essere presentate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre dello stesso anno, secondo un calendario stabilito dal Ministero dei trasporti e della navigazione su proposta del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

Vista la proposta del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi formulata nella seduta del 7 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese che alla data del 31 dicembre 1998 non abbiano presentato — ai sensi dell'art. 2, commi primo e terzo, del decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 212 — la domanda per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto, devono presentare la suddetta domanda di conversione secondo il seguente calendario:

imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 0: tra il primo ed il 31 gennaio 1999;

imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 1: tra il primo ed il 28 febbraio 1999;

imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 2: tra il primo ed il 31 marzo 1999;

imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 3: tra il primo ed il 30 aprile 1999;

imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 4: tra il primo ed il 31 maggio 1999;

imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 5: tra il primo ed il 30 giugno 1999;

imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 6: tra il primo ed il 31 luglio 1999;

imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 7: tra il primo ed il 31 agosto 1999;

imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 8: tra il primo ed il 30 settembre 1999;

imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 9: tra il primo ed il 31 ottobre 1999.

2. Le imprese che intendano avvalersi della facoltà di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 212, possono presentare la domanda di conversione anche in anticipo rispetto ai periodi riportati nel sopraindicato calendario.

3. Le imprese che dimostrino di non aver potuto presentare domanda di conversione nel periodo loro assegnato, potranno presentare detta domanda nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre 1999.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: TREU

98A11212

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 1998.

Riassegnazione presso varie aziende di centoquarantatre unità di personale da porre in mobilità lunga.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visti gli articoli 3 e 16 del decereto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, relativo a 3.500 unità da porre in mobilità lunga entro il 31 dicembre 1998 e, per le sole imprese interessate ai contratti d'area, entro il 31 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 relativo all'attribuzione del contingente di cui al citato decreto-legge ed in particolare:

l'art. 1 che individua le aziende destinatarie del beneficio ed il numero dei posti di mobilità lunga a ciascuna concesso;

l'art. 3 relativo alle comunicazioni trimestrali delle aziende interessate;

l'art. 4 relativo alla riassegnazione delle unità di mobilità lunga non utilizzate, in base alle comunicazioni di cui all'art. 3;

l'art. 6 relativo all'autorizzazione dell'organo di vigilanza in merito all'assunzione da parte delle imprese sottoposte a procedure concorsuali degli oneri di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 229/1997;

Considerata la comunicazione della società Fiat auto in data 29 settembre 1998, ai sensi del citato art. 3 del decreto ministeriale, in merito alla rinuncia a cento lavoratori, tra quelli assegnati per essere collocati in mobilità;

Considerate le comunicazioni delle società Morteo industrie in accomandita semplice e Fildaunia già fallita, relative alla impossibilità di utilizzare complessive 43 unità di mobilità lunga per la mancata autorizzazione dell'organo di vigilanza;

Visto il decreto dell'8 luglio 1998 che ha intestato alla società Intelit otto unità di mobilità lunga già assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1998 alle società Intelcat, Intelna, Intelpa;

Considerate le comunicazioni delle società Cablauto, Sirti, Selca, Calzificio di Parabiago Rede, ABB Trasformatori, Nuova Sirma, Intelit, Cos.I.R., El.Te. Catel Fisia Italimpianti, La Rinascente, ai sensi del citato art. 3 del decreto ministeriale, in merito al completo utilizzo delle unità di mobilità lunga attribuite;

Ritenuto di dover riassegnare, ai sensi del citato art. 4 del decreto ministeriale, le centoquarantatre unità di mobilità lunga non utilizzate alle aziende che hanno completato l'utilizzo del numero già assegnato con il decreto ministeriale 23 marzo 1998, onde consentirne l'utilizzo entro il termine del 31 dicembre 1998;

Ritenuto di dover procedere a detta riassegnazione secondo un criterio proporzionale alle quote già assegnate con il decreto ministeriale 25 marzo 1998;

Decreta:

Le centoquarantatre unità di mobilità lunga di cui alle premesse sono così riassegnate:

Intelit	6
Calzificio di Parabiago Rede	4
El.Te.	4
Catel	3
Sirti	42
ABB Italia trasformatori	9
Nuova Sirma	5
Selca	19
Industria Siciliana Cementi	5
Cos.I.R.	5
Fisia Italimpianti	3
La Rinascente	19
Cablauto	19

Roma, 14 dicembre 1998

Il direttore generale: CACOPARDI

98A11182

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 19 novembre 1998.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» nei valori di L. 800 e L. 900.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i francobolli appartenenti alla serie in parola da emettere nell'anno 1998, all'Epifania, particolare del dossale marmoreo posto nella Chiesa di San Marco Nuova in Seminara e al dipinto l'«Adorazione dei Pastori» di Giulio Pippi conservato presso l'Istituto nazionale per la grafica in Roma;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi nell'anno 1998 due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» dedicati all'Epifania, particolare del dossale marmoreo posto nella Chiesa di San Marco Nuova in Seminara e al dipinto l'«Adorazione dei Pastori» di Giulio Pippi conservato presso l'Istituto nazionale per la grafica, in Roma, nei rispettivi valori di L. 800 e di L. 900.

I francobolli sono stampati in calcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40 per il valore di L. 800 e mm 40×30 per il valore di L. 900; formato stampa: mm 26×36 per il valore di L. 800 e mm 36×26 per il valore di L. 900; dentellatura 13¼×14 per il valore di L. 800 e 14×13¼ per il valore di L. 900; colori: monocromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del valore di L. 800 raffigura l'Epifania, particolare della parte centrale del grande dossale marmoreo, posto nella Chiesa di San Marco Nuova in Seminara (Reggio Calabria), opera di probabile scuola siciliana databile al sec. XVI. Completano il francobollo le leggende «CHIESA DI S. MARCO - SEMINARA» e «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

La vignetta del valore di L. 900 riproduce l'«Adorazione dei Pastori», disegno di Giulio Pippi detto Giulio Romano eseguito nel 1531 e conservato presso l'Istituto nazionale per la grafica in Roma. Completano il francobollo le leggende «ISTITUTO NAZIONALE GRAFICA ROMA» e «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «900».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A11211

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 dicembre 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Nusomal».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 198/1997 dell'11 dicembre 1997 con il quale la società Solplant S.p.a., Crespellano (Bologna), via Provinciale n. 132, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Nusomal», con le specificazioni di seguito indicate:

«Nusomal» 3 compresse film rivestite 2,5 mg, A.I.C. n. 033533011 (in base 10), 0ZZC2M (in base 32);

«Nusomal» 6 compresse film rivestite 2,5 mg, A.I.C. n. 033533023 (in base 10), 0ZZC2Z (in base 32);

«Nusomal» 6 compresse film rivestite con contenitore 2,5 mg, A.I.C. n. 033533035 (in base 10), 0ZZC3C (in base 32);

«Nusomal» 12 compresse film rivestite 2,5 mg, A.I.C. n. 033533047 (in base 10), 0ZZC3R (in base 32);

«Nusomal» 18 compresse film rivestite 2,5 mg, A.I.C. n. 033533050 (in base 10), 0ZZC3U (in base 32);

«Nusomal» 3 compresse film rivestite 5 mg, A.I.C. n. 033533062 (in base 10), 0ZZC46 (in base 32);

«Nusomal» 6 compresse film rivestite 5 mg, A.I.C. n. 033533074 (in base 10), 0ZZC4L (in base 32);

«Nusomal» 6 compresse film rivestite con contenitore 5 mg, A.I.C. n. 033533086 (in base 10), 0ZZC4Y (in base 32);

«Nusomal» 12 compresse film rivestite 5 mg, A.I.C. n. 033533098 (in base 10), 0ZZC5B (in base 32);

«Nusomal» 18 compresse film rivestite 5 mg, A.I.C. n. 033533100 (in base 10), 0ZZC5D (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 10-11 novembre 1998 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale «Nusomal» nella confezione di seguito indicata è classificata come segue:

«Nusomal» 3 compresse film rivestite 2,5 mg:

A.I.C. n. 033533011 (in base 10), 0ZZC2M (in base 32);

classe «B» al prezzo di L. 40.000.

Titolare A.I.C.: Solplant S.p.a., via Provinciale n. 132 - Crespellano (Bologna).

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 14 dicembre 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

98A11117

DECRETO 14 dicembre 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Tamobloc».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 210/1998 del 12 febbraio 1998 con il quale la società Zeneca Italia S.r.l., Palazzo Volta, via F. Sforza Basiglio (Milano), è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Tamobloc», con le specificazioni di seguito indicate:

«Tamobloc» 3 compresse film rivestite 2,5 mg, A.I.C. n. 033534013 (in base 10), 0ZZD1X (in base 32);

«Tamobloc» 6 compresse film rivestite 2,5 mg, A.I.C. n. 033534025 (in base 10), 0ZZD29 (in base 32);

«Tamobloc» 6 compresse film rivestite con contenitore 2,5 mg, A.I.C. n. 033534037 (in base 10), 0ZZD2P (in base 32);

«Tamobloc» 12 compresse film rivestite 2,5 mg, A.I.C. n. 033534049 (in base 10), 0ZZD31 (in base 32);

«Tamobloc» 18 compresse film rivestite 2,5 mg, A.I.C. n. 033534052 (in base 10), 0ZZD34 (in base 32);

«Tamobloc» 3 compresse film rivestite 5 mg, A.I.C. n. 033534064 (in base 10), 0ZZD3J (in base 32);

«Tamobloc» 6 compresse film rivestite 5 mg, A.I.C. n. 033534076 (in base 10), 0ZZD3W (in base 32);

«Tamobloc» 6 compresse film rivestite con contenitore 5 mg, A.I.C. n. 033534088 (in base 10), 0ZZD48 (in base 32);

«Tamobloc» 12 compresse film rivestite 5 mg, A.I.C. n. 033534090 (in base 10), 0ZZD4B (in base 32);

«Tamobloc» 18 compresse film rivestite 5 mg, A.I.C. n. 033534102 (in base 10), 0ZZD4Q (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 10-11 novembre 1998 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale «Tamobloc» nella confezione di seguito indicata è classificata come segue:

«Tamobloc» 3 compresse film rivestite 2,5 mg:
A.I.C. n. 033534013 (in base 10), 0ZZD1X (in base 32);
classe «B» al prezzo di L. 40.000.

Titolare A.I.C.: Zeneca Italia S.r.l., Palazzo Volta, via F. Sforza - Basiglio (Milano).

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 14 dicembre 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

98A11118

DECRETO 14 dicembre 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Gabitril».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 122/1997 del 22 maggio 1997 con il quale la società Novo Nordisk A/S 2880 Bagsvaerd Danimarca è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Gabitril», con le specificazioni di seguito indicate:

«Gabitril» 50 compresse da 5 mg, A.I.C. n. 032951016/M (in base 10), 0ZFLR8 (in base 32);

«Gabitril» 100 compresse da 5 mg, A.I.C. n. 032951028/M (in base 10), 0ZFLRN (in base 32;

«Gabitril» 50 compresse da 10 mg, A.I.C. n. 032951030/M (in base 10), 0ZFLRQ (in base 32);

«Gabitril» 100 compresse da 10 mg, A.I.C n. 032951042/M (in base 10), 0ZFLS2 (in base 32);

«Gabitril» 50 compresse da 15 mg, A.I.C. n. 032951055/M (in base 10), 0ZFLSH (in base 32);

«Gabitril» 100 compresse da 15 mg, A.I.C. n. 032951067/M (in base 10), 0ZFLSV (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Visto il decreto di variazione AIC/UAC n. 111/1998 del 23 giugno 1998 con il quale è autorizzato il trasferimento di titolarità della specialità medicinale sopracitata da Novo Nordisk a Sanofi Winthrop S.p.a.;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni da 50 compresse da 15, 10 e 5 mg;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 13 ottobre 1998 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale «Gabitril» è classificata come segue:

«Gabitril» 50 compresse da 5 mg:

A.I.C. n. 032951016/M (in base 10), 0ZFLR8 (in base 32);

classe «A» con nota 67;

prezzo ex factory L. 41.000 + I.V.A.;

prezzo al pubblico L. 67.700 compresa I.V.A.;

«Gabitril» 50 compresse da 10 mg:

A.I.C. n. 032951030/M (in base 10), 0ZFLRQ (in base 32);

classe «A» con nota 67;

prezzo ex factory L. 81.000 + I.V.A.;

prezzo al pubblico L. 134.300 compresa I.V.A.;

«Gabitril» 50 compresse da 15 mg:

A.I.C. n. 032951055/M (in base 10), 0ZFLRSH (in base 32);

classe «A» con nota 67;

prezzo ex factory L. 122.040 + I.V.A.;

prezzo al pubblico L. 201.400 compresa I.V.A.

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop S.p.a., via Piranesi n. 18 - Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 14 dicembre 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

98A11119

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1998.

Adeguamento delle tariffe delle tasse automobilistiche relative ai veicoli di peso complessivo, a pieno carico, pari o superiore a 12 tonnellate, al valore dell'ECU al 1° ottobre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, secondo il quale, le tabelle *A* e *B* annesse allo stesso decreto relative alle tasse automobilistiche dovute rispettivamente dagli autocarri e dai complessi (autotreni ed autoarticolati) di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate devono essere aggiornate in base al valore dell'ECU del primo giorno lavorativo di ciascun anno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 1998, con il quale sono state stabilite, per tutte le regioni, le tasse automobilistiche per i suddetti veicoli per l'anno 1998, prendendo a base il valore dell'ECU di lire 1927,96 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 2 ottobre 1997;

Visto che il valore dell'ECU al 1° ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 2 ottobre 1998, è di lire 1937,27;

Vista la legge della regione Emilia-Romagna che aumenta del 10 per cento le tasse automobilistiche oggetto del presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

Visto che la provincia autonoma di Trento con legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e la provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige con legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, hanno istituito tasse automobilistiche provinciali, in sostituzione di quelle erariali, determinandone l'importo in misura pari a queste ultime;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse automobilistiche per gli autocarri e per i complessi (autotreni ed autoarticolati) per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiori a 12 tonnellate sono dovute secondo l'importo stabilito dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

2. Le tabelle allegate al decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1998, sono soppresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

(pesi in tonnellate)

Gruppo tariffario 1

Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto

	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
Classe	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			464.000	580.000	39.883	49.809
2			19	21	23	25	516.000	646.000	44.371	55.508
3			21	23	25	27	571.000	713.000	49.033	61.292
4	15						641.000	802.000	55.076	68.888
5			23				731.000	913.000	62.759	78.470
6					27	29	820.000	1.025.000	70.442	88.052
7					29		1.045.000	1.306.000	89.778	112.223

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

(pesi in tonnellate)

Gruppo tariffario 2
Regione Campania

	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
Classe	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			382.000	477.000	32.804	41.005
2			19	21	23	25	426.000	533.000	36.602	45.753
3			21	23	25	27	470.000	588.000	40.400	50.501
4	15						529.000	661.000	45.407	56.802
5			23				639.000	799.000	54.903	68.629
6					27	29	676.000	845.000	58.097	72.600
7					29		994.000	1.242.000	85.376	106.699

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO
PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

Gruppo tariffario 3
Regione Emilia Romagna

	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
Classe	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			505.000	631.000	43.396	54.221
2			19	21	23	25	564.000	704.000	48.428	60.488
3			21	23	25	27	621.000	776.000	53.367	66.660
4	15						699.000	873.000	60.014	75.016
5			23				796.000	995.000	68.370	85.463
6					27	29	893.000	1.116.000	76.726	95.908
7					29		1.036.000	1.294.000	88.975	111.195

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

Gruppo tariffario 4
Regione Liguria

	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
Classe	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			478.000	598.000	41.090	51.364
2			19	21	23	25	534.000	667.000	45.839	57.320
3			21	23	25	27	589.000	737.000	50.587	63.277
4	15						663.000	829.000	56.975	71.218
5			23				755.000	944.000	64.831	81.060
6					27	29	846.000	1.058.000	72.686	90.901
7					29		991.000	1.239.000	85.117	106.440

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO
PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

Gruppo tariffario 5
Regione Molise

	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
Classe	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			368.000	460.000	31.595	39.537
2			19	21	23	25	411.000	513.000	35.307	44.112
3			21	23	25	27	453.000	567.000	38.933	48.888
4	15						509.000	637.000	43.767	54.730
5			23				616.000	770.000	52.917	66.126
6					27	29	651.000	814.000	55.939	69.924
7					29		959.000	1.198.000	82.355	102.900

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

(pesi in tonnellate)

Gruppo tariffario 6

Regioni: Puglia, Toscana

	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
Classe	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			530.000	662.000	45.494	56.888
2			19	21	23	25	592.000	740.000	50.845	63.535
3			21	23	25	27	653.000	816.000	56.112	70.096
4	15						734.000	917.000	63.018	78.815
5			23				836.000	1.045.000	71.823	89.778
6					27	29	939.000	1.173.000	80.628	100.742
7					29		1.087.000	1.359.000	93.404	116.712

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

Gruppo tariffario 7
Regione Umbria

	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
Classe	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			484.000	606.000	41.609	52.054
2			19	21	23	25	541.000	676.000	46.443	58.097
3			21	23	25	27	597.000	746.000	51.277	64.084
4	15						670.000	838.000	57.579	71.995
5			23				765.000	956.000	65.694	82.096
6					27	29	857.000	1.071.000	73.636	92.023
7					29		999.000	1.248.000	85.807	107.216

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

Gruppo tariffario 8

Regioni: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta .

	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
Classe	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			319.000	398.000	27.366	34.185
2			19	21	23	25	356.000	444.000	30.559	38.156
3			21	23	25	27	392.000	490.000	33.667	42.126
4	15						465.000	582.000	39.969	49.982
5			23				586.000	733.000	50.328	62.922
6					27	29	614.000	768.000	52.744	65.953
7					29		910.000	1.138.000	78.211	97.807

Nota: Nelle province autonome di Trento e Bolzano le tasse automobilistiche sono provinciali

COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE (pesi in tonnellate)

	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
Classe CEE	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12		23	29							340.000	595.000	29.178	51.105
2			29	31					36	40	436.000	651.000	37.465	55.939
3			31	33			36	38			649.000	901.000	55.766	77.434
4					36	38			40		717.000	1.037.000	61.636	89.088
5							38	40			880.000	1.217.000	75.621	104.540
6			33		38						998.000	1.369.000	85.721	117.575
7							40				1.217.000	1.801.000	104.540	159.720

98A11247

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 ottobre 1998.

Sede legale ed amministrativa del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1923, n. 1511 (riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo) e successive modifiche;

Visto il regio decreto 27 settembre 1923, n. 2124, recante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito in legge 25 gennaio 1934, n. 233, recante la soppressione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991, recante la ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, recante norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che dispone l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo ai principi della legge medesima, fatti salvi i rapporti di lavoro dei dipendenti di ruolo e tenuto conto delle attuali esigenze, con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 — registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1994 — di adeguamento della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo ai principi introdotti dalla legge-quadro n. 394 del 1991;

Considerato che il Consiglio di Stato - Sezione sesta, con decisione n. 1863 del 19 dicembre 1997, confermativa della sentenza del tribunale amministrativo del Lazio - sezione seconda - n. 766 del 2 maggio 1995, ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 limitatamente alla parte in cui (art. 1) stabiliva, conformemente a quanto già previsto dall'art. 1, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, in Roma la sede dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo;

Considerato che il Consiglio di Stato, ha ritenuto che la collocazione della sede legale ed amministrativa dell'ente nel territorio del parco (art. 9, comma 1, della legge n. 394 del 1991) costituisce un principio fondamentale ed inderogabile della legge-quadro sulle aree protette, principio che deve trovare attuazione per il tramite del provvedimento di adeguamento di cui all'art. 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, ed a fronte del quale divengono recessive eventuali difformi prescrizioni normative precedentemente emanate;

Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, che a parziale modifica della disposizione dell'art. 35, comma 1, della legge-quadro sulle aree protette, assegna al Ministro dell'ambiente il compito di provvedere, con proprio decreto, all'adeguamento «della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge»;

Vista la deliberazione n. 40/98 con la quale l'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, in ottemperanza della sentenza n. 1863/1997 della sesta sezione del Consiglio di Stato, ha fissato la sede legale dell'ente in Pescasseroli (L'Aquila);

Considerato che la deliberazione n. 40/98, di cui al punto precedente, è stata adottata nel dichiarato e concreto intento di prestare completa ottemperanza alla decisione n. 1863/1997 del Consiglio di Stato e che tale circostanza ha indotto questa Amministrazione a ritenere frutto di mera omissione il non aver esplicitamente indicato che, nel territorio del Parco, è parimenti collocata, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 394/1991, anche la sede amministrativa dell'ente;

Tenuto conto che detti chiarimenti, con corredo delle ragioni esegetiche che ne legittimano la fondatezza, sono stati partecipanti all'ente con nota del 17 luglio 1998, prot. SCN./98/3D/10682, nella quale si specificava, fra l'altro, che la possibilità dell'ente nazionale Parco d'Abruzzo di dotarsi di un ufficio di rappresentanza costituisce punto di una valutazione di opportunità di spettanza dell'ente stesso, ferma restando la funzionalità di detta eventuale sede al solo fine di consentire il mantenimento dei rapporti con gli organi scientifici istituzionali, parlamentari ed internazionali, e non la permanenza dell'allocazione in Roma di uffici amministrativi dell'ente;

Considerato quanto sopra e tenuto conto che la citata decisione del Consiglio di Stato impone l'adozione di un decreto secondo le modalità previste e disciplinate dall'art. 4 della legge n. 10 del 4 gennaio 1994, al fine di colmare il vuoto normativo creatosi in seno all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993, annullato dal Consiglio di Stato nella parte in cui stabiliva in Roma la sede dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'ente, di cui all'art. 9, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, definirà l'ubicazione della sede legale ed amministrativa dell'ente stesso che dovrà essere collocata all'interno del territorio del Parco nazionale d'Abruzzo.

L'ente può dotarsi di una sede di rappresentanza in Roma per le esigenze connesse ai rapporti con gli organi scientifici, istituzionali, parlamentari ed internazionali.

Art. 2.

In via transitoria, e in attesa dell'approvazione di tale statuto, l'ente ha sede legale ed amministrativa nel comune di Pescasseroli (L'Aquila) e un ufficio di rappresentanza in Roma.

Roma, 2 ottobre 1998

Il Ministro: RONCHI

98A11213

ORDINANZA 30 dicembre 1998.

Misure di salvaguardia nel territorio dei comuni di Roma e di Fiumicino già ricompreso nella riserva naturale statale del Litorale romano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Viste le sentenze del TAR del Lazio, Sezione II-*bis,* n. 1779/98 e n. 1790/98, con cui sono stati annullati i decreti del Ministro dell'ambiente in data 9 novembre 1994 (Misure provvisorie di salvaguardia dell'area del Litorale romano) ed in data 29 marzo 1996 (Istituzione della Riserva naturale statale «Litorale romano» e relative misure di salvaguardia);

Considerato che, per effetto di dette sentenze, il territorio già ricompreso nella «Riserva naturale statale del Litorale romano» — all'interno del quale sussiste la presenza, ampliamente documentata, di oggettive peculiarità floro-vegetazionali, faunistiche, paesaggistiche, nonché archeologiche, che costituiscono biotopi meritevoli di conservazione e che hanno anche portato all'individuazione, da parte della regione Lazio, di alcune aree proposte quali «Siti di importanza Comunitaria» alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE sugli habitat naturali — è oggi esposto al grave pericolo di alterazioni e danneggiamenti dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici che con l'istituzione della riserva naturale si intendevano tutelare;

Considerato che, in particolare, è stata segnalata agli uffici del Ministero dell'ambiente la ripresa in detto territorio dell'attività venatoria, la cui incidenza sui contingenti avifaunistici in sosta e svernanti nella zona è tanto più marcata, tenuto conto del periodo invernale — che coincide con la massima presenza di avifauna, in special modo acquatica — e della presenza di habitat favorevoli;

Considerato che dette sentenze hanno disposto l'annullamento dei provvedimenti suindicati sulla base della ritenuta sussistenza di un vizio nel procedimento istitutivo della Riserva naturale statale, giudicando peraltro infondata ogni altra censura dedotta dai ricorrenti e attinente al contenuto sostanziale dei provvedimenti stessi;

Considerato che è stato dato mandato all'Avvocatura dello Stato di proporre appello al Consiglio di Stato avverso dette sentenze, con richiesta di sospensione dell'esecutività delle sentenze stesse;

Vista la nota della regione Lazio prot. 3210/ASS in data 18 dicembre 1998, con cui si sollecita il Ministero all'adozione di azioni volte ad assicurare un'adeguata tutela dell'area;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, nelle more della decisione del Consiglio di Stato, assicurare la tutela del territorio già ricompreso nella «Riserva naturale statale del Litorale romano», quanto meno con riferimento ai più rilevanti valori ambientali, naturalistici e paesaggistici ivi presenti;

Visto l'art. 8, della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Ordina:

Art. 1.

Nel territorio dei comuni di Roma e di Fiumicino, già ricompreso nella «Riserva naturale statale del Litorale romano», istituita con decreto ministeriale 29 marzo 1996, così come delimitato nella planimetria allegata alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante, vigono le misure di salvaguardia di cui al successivo art. 2. Presso il Ministero dell'ambiente è depositata la relativa cartografia in scala 1:10.000 recante la perimetrazione dell'ambito territoriale interessato.

Art. 2.

All'interno del territorio di cui al precedente art. 1 sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali selvatiche, con l'esclusione delle specie eduli e nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) il taglio dei boschi e la manomissione della macchia mediterranea ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità e di quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-artistico, archeologico e naturale, se debitamente autorizzati dai comuni competenti per territorio;

c) l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse, nonché il prelievo di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua;

d) la realizzazione di impianti di discarica dei rifiuti;

e) la raccolta ed il danneggiamento di materiale archeologico, paleoetnologico o paleontologico;

f) l'apposizione di nuova cartellonistica pubblicitaria, nonché il rinnovo delle relative concessioni esistenti, al di fuori dei centri urbani;

g) il pascolo all'interno delle aree boschive, nelle fasce di vegetazione dunale e ripariale;

h) ogni alterazione della vegetazione ripariale e delle caratteristiche ambientali dei tratti interni dei corsi d'acqua, ad eccezione degli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumità, nonché delle attività di riqualificazione ambientale;

i) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

j) la pesca nei tratti del collettore generale delle acque alte, del collettore generale delle acque basse, del fosso dei Tre Denari, del fosso delle Pagliete e del fosso delle Cadute interni all'area perimetrata.

Art. 3.

La sorveglianza dell'area di cui al precedente art. 1 è esercitata dal Corpo forestale dello Stato ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dalle altre Forze di polizia.

Art. 4.

La presente ordinanza ha efficacia per un periodo di sei mesi ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1998

Il Ministro: RONCHI

Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 262
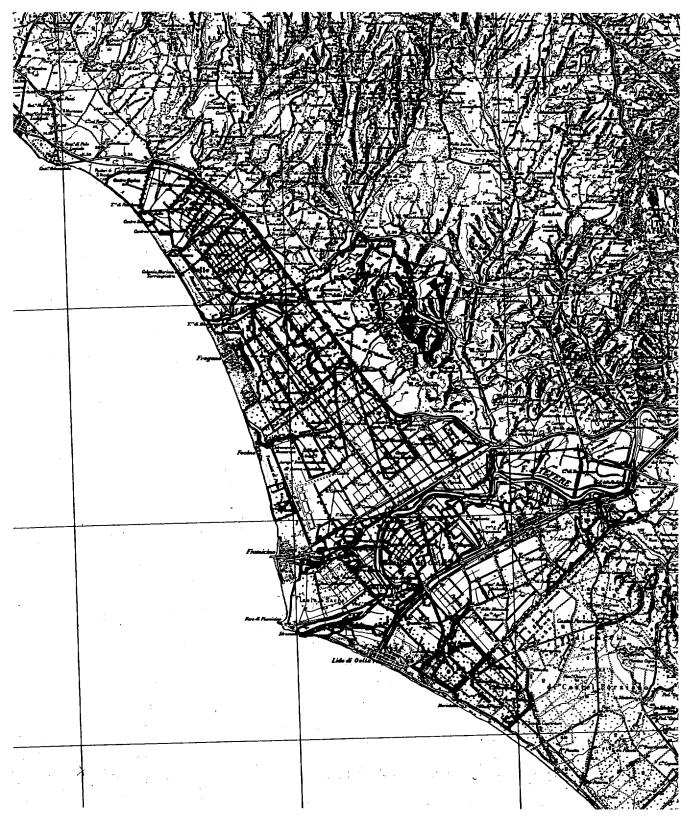
98A11220

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Istituzione dell'albo delle Sim e delle imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 11760).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 20 del richiamato decreto legislativo n. 58/1998, in base al quale la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie;

Visto l'art. 20 del citato decreto legislativo n. 58/1998, in base al quale la Consob iscrive le imprese di investimento comunitarie in un apposito elenco allegato all'albo;

Visto l'art. 199 del citato decreto legislativo n. 58/1998, in base al quale, fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione, conservano vigore le disposizioni previste dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

Delibera:

È istituito l'albo prescritto dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 per le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie, con una sezione speciale per le società fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 415/1996 e un apposito elenco allegato per le imprese di investimento comunitarie.

Nell'albo, per ciascuna Sim iscritta sono indicati:

il numero d'ordine di iscrizione;

la denominazione sociale;

la sede legale;

la direzione generale;

gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, con l'indicazione dei servizi di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti.

Nella sezione imprese extracomunitarie, per ciascuna impresa di investimento extracomunitaria iscritta sono indicati:

il numero d'ordine di iscrizione;

la denominazione sociale;

la sede legale;

la direzione generale;

gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi di investimento e dei servizi accessori con l'indicazione dei servizi autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;

le eventuali succursali nel territorio della Repubblica.

Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996 iscritta sono indicati:

il numero d'ordine di iscrizione;

la denominazione sociale;

la sede legale;

la direzione generale;

gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria.

Nell'elenco allegato, per ciascuna impresa di investimento comunitaria iscritta sono indicati:

il numero d'ordine di iscrizione all'albo;

la denominazione sociale;

la sede legale;

la direzione generale;

i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;

gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, con l'indicazione dei servizi autorizzati;

le eventuali succursali nel territorio della Repubblica.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Consob pubblica l'albo aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente in una edizione speciale del bollettino.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino della Consob.

Milano, 22 dicembre 1998

p. *Il presidente:* BRAGANTINI

98A11183

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 1998.

Autorizzazione alla società CBA Vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1070).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I ed assicurativa nei rami V e VI di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ed il successivo provvedimento dell'ISVAP n. 633 del 28 luglio 1997 di estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa ai rami 1 e 2 di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, rilasciati alla CBA Vita S.p.a., con sede in Milano, via Cerva n. 30;

Vista l'istanza presentata dalla CBA Vita S.p.A. in data 22 luglio 1997 con la quale l'impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 18 dicembre 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla CBA Vita S.p.A.

Dispone:

La CBA Vita S.p.a. con sede in Milano, via Cerva n. 30, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A11116

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (Consiglio di facoltà, seduta del 31 maggio 1996; senato accademico seduta dell'11 novembre 1998; consiglio di amministrazione seduta del 1° dicembre 1998);

Decreta:

Viene istituito il corso di laurea in «Economia aziendale» della facoltà di economia.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE
SCHEDE RISORSE

Primo anno:

N.		Insegnamento		
1.	F	Economia politica I	attivato	sdoppiato
2.	F	Economia aziendale	attivato	sdoppiato
3.	F	Matematica generale	attivato	sdoppiato
4.	F	Istituzioni di diritto pubblico	attivato	sdoppiato
5.	F	Istituzioni di diritto privato	attivato	sdoppiato
6.	F	Storia economica	attivato	sdoppiato
		Lingua inglese		
		Seconda lingua		

Secondo anno:

N.		Insegnamento		
7.	F	Economia politica II	attivato	sdoppiato
8.	F	Ragioneria generale ed applicata I	attivato	sdoppiato
9.	F	Statistica I	attivato	sdoppiato
10.	F	Matematica finanziaria I	attivato	sdoppiato
11.	F	Diritto commerciale (sem.)	attivato	sdoppiato
12.	C	Diritto del lavoro (sem.)	attivato	
13.	C	Economia industriale (sem.)	attivato	
14.	C	Tecnologia cicli produttivi (sem.)	attivato	
15.	A	Una annualità o due semestralità a scelta libera (1)		
		Informatica generale	attivato	
		Lingua inglese		
		Seconda lingua		

Terzo anno:

N.		Insegnamento		
14.	C	Organizzazione aziendale	attivato	
15.	C	Programmazione e controllo	attivato	
16.	C	Revisione aziendale (sem.)	supplenza	
17.	C	Una semestralità di area economica (2)		
18.	C	Statistica economica	attivato	sdoppiato
19.	A	Ragioneria generale ed appl. II	attivato	
20.	A	Economia aziendale di credito (sem.)	supplenza	
		Statistica aziendale	attivato	

Quarto anno:

N.		Insegnamento	
20.	C	Economia e gestione delle imprese	attivato
21.	C	Strategia e gestione delle imprese	supplenza
22.	C	Marketing (sem.)	supplenza
23.	A	Economia e gestione delle imprese internazionali	attivato
24.	A	Diritto industriale (sem.)	attivato
25.	A	Diritto tributario (sem.)	attivato

(1) Da scegliere fra tutte quelle attività nel corso di laurea.

(2) Una semestralità a scelta tra: Politica economica, scienza delle finanze, Economia regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 11 dicembre 1998

Il rettore: GULLOTTI

98A11034

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 23 dicembre 1998, n. **83.**

Istruzioni relative all'applicazione del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1º settembre 1998, n. 352.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato ed alle amministrazioni autonome dello Stato

Alle regioni

Alle province

Ai comuni

A tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 febbraio 1993, n. 29

PREMESSA.

Il decreto 1º settembre 1998, n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998 — emanato in attuazione dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 — disciplina i criteri e le modalità di corresponsione degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria nelle ipotesi di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati, in attività di servizio o in quiescenza, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il regolamento in questione, essendo un provvedimento normativo preordinato alla produzione di norme di attuazione delle disposizioni legislative di cui al citato art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, disciplina anche le situazioni pregresse al 1º gennaio 1995, in adesione al parere n. 135/96 - 819/96 in tal senso espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato, in data 26 settembre 1996.

Al fine, pertanto, di conseguire una uniforme e corretta applicazione delle disposizioni ivi contenute si ritiene opportuno fornire talune indicazioni di massima sottolineando che la liquidazione, ex officio, di detti crediti accessori comporta aggravio di oneri per la finanza statale e pertanto postula l'adozione da parte di codeste amministrazioni, enti ed organismi pubblici di ogni utile intervento per rimuovere gli ostacoli che possano impedire il tempestivo pagamento degli emolumenti in parola.

A) Criteri per la corresponsione.

1. Le amministrazioni, nell'attivazione d'ufficio delle procedure per il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui crediti di cui all'art. 1 del decreto 1º settembre 1998, n. 352, dovranno innanzitutto verificare, in presenza della domanda dell'interessato, che non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto sulla sorte secondo l'art. 2948 del codice civile.

2. Nella determinazione del *quantum,* dovuto a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti tardivamente corrisposti, occorre applicare la disciplina vigente all'epoca della maturazione dei singoli ratei, in quanto dal rapporto previdenziale, assistenziale e retributivo non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria, ma una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo. Si applicheranno, quindi, un diverso tasso di interesse legale a seconda delle misure vigenti nei periodi considerati: per l'indice ISTAT si applicherà fino al 31 dicembre 1997 quello relativo al costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile nei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati; dal 1º gennaio 1998 si applicherà l'indice ISTAT dei prezzi al consumo come stabilito dall'art. 54, comma 2, della legge 31 dicembre 1997, n. 449; così come si applicherà o meno il cumulo di interesse legale e rivalutazione monetaria.

A quest'ultimo proposito si chiarisce che la disposizione recata dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 stabilisce il divieto di cumulo di interesse legale e rivalutazione monetaria e pertanto spetterà l'interesse legale qualora l'inflazione dovesse risultare inferiore al medesimo, diversamente detta percentuale verrà assorbita da quella rivalutativa che risultasse più elevata.

Circa le scansioni temporali fissati nell'art. 2 del regolamento si sottolinea:

a) per i crediti maturati prima del 16 dicembre 1990 spettano gli interessi legali nella misura del 5% e la rivalutazione monetaria fino al 15 dicembre 1990 e, dal 16 dicembre 1990 in poi, spettano i soli interessi legali nelle misure vigenti (10% dal 16 dicembre 1990, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, al 31 dicembre 1996; 5%, ai sensi dell'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal 1º gennaio 1997);

b) per i crediti il cui diritto alla percezione sia maturato dopo il 16 dicembre 1990 spettano i soli interessi legali.

Pertanto, la data del 16 dicembre 1990 costituisce una linea di discrimine nel senso che per i periodi anteriori a detta data i ritardi saranno remunerati con i due istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) per quelli successivi verrà corrisposto il solo interesse legale.

Ciò in relazione alla giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale dopo l'aumento del saggio di interesse al 10%, i crediti accessori (rivalutazione monetaria e interessi legali) attribuiti al dipendente hanno assunto una misura ritenuta eccessiva, non più rapportata a concrete esigenze di salvaguardia della retribuzione reale. In caso contrario si determinerebbe la indebita locupletazione del creditore in periodi di inflazione calante, nonché riflessi negativi sulla finanza pubblica interessata al perseguimento degli obiettivi fissati dal trattato di Maastricht.

Ne consegue, pertanto, che il saggio di interesse legale al 10% remunera anche il maggior danno da svalutazione;

c) per i crediti il cui diritto alla percezione sia maturato dal 1° gennaio 1995 in poi spettano i soli interessi legali al tasso vigente (10% fino al 31 dicembre 1996, 5% dal 1° gennaio 1997) o, in alternativa, la rivalutazione monetaria, qualora questa divenisse più favorevole in conseguenza all'andamento del tasso di inflazione.

3. Nelle ipotesi di sentenze, che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria), non ancora eseguite, le amministrazioni sono tenute ad applicare il regolamento in questione anche in presenza di eventuale giudicato.

B) Modalità di calcolo.

1. Gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria sono calcolati separatamente sulla sorte capitale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali con decorrenza dal giorno di maturazione del credito principale fino alla data in cui è avvenuto il pagamento del medesimo o, se non ancora effettuato, fino alla data di emissione del titolo di pagamento del credito principale.

La somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria non può essere a sua volta ulteriormente rivalutata, così come gli interessi legali non possono produrre ulteriori interessi per il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 del codice civile, né devono essere rivalutati perché in tal modo verrebbero erroneamente considerati parte del capitale.

Le somme dovute a titolo di interesse legale e/o rivalutazione monetaria, costituendo reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sono assoggettate alle prescritte ritenute fiscali secondo il principio della cassa (cfr. circolare Ministero delle finanze n. 326/E del 28 dicembre 1997 pubblicata nel supplemento ordinario n. 256 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997) senza deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali atteso che ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, non costituiscono reddito ai fini contributivi.

Circa la rivalutazione del *dies a quo* occorre distinguere i crediti la cui data di maturazione è per così dire automatica (ad es. emolumenti/stipendiali e, in genere retribuzioni con scadenze periodiche) da quelli che, invece, ancorché attinenti a materia retributiva o previdenziale sorgono solo a seguito di procedimenti talora complessi, attivati da apposita domanda o da altro evento rimesso alla volontà della parte.

Per il primo tipo di crediti l'individuazione del *dies a quo* per la liquidazione degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria coincide con la data di maturazione del diritto che si può configurare con l'entrata in vigore della norma attributiva del medesimo, ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza, o la notifica della sentenza divenuta irrevocabile, o la data di emanazione del provvedimento amministrativo, o altra data risultante dai medesimi, fatti salvi comunque i tempi previsti dai regolamenti emanati ex art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per i crediti per i quali è necessaria una domanda della parte, ovvero lo svolgimento di un procedimento perché il diritto stesso si realizzi, la decorrenza coincide, come prevede il comma 6 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 «dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda».

C) Imputazione della spesa.

Nulla è innovato in ordine al pagamento degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria in favore del personale in attività di servizio o in quiescenza amministrato con ruolo di spesa fissa; pertanto la relativa spesa sarà imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni di appartenenza.

Per quanto attiene le pensioni dei dipendenti statali, la cui competenza è attribuita all'INPDAP a far tempo dal 1° gennaio 1999, le amministrazioni interessate, nel predisporre il decreto di liquidazione o di riliquidazione del trattamento di quiescenza avranno cura di indicare la data di decorrenza degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria. L'INPDAP curerà il pagamento degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, con rivalsa nei confronti delle amministrazioni medesime per la quota parte erogata per conto delle stesse.

p. *Il Ministro:* PENNACCHI

98A11164

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 18 dicembre 1998, n. **8023.**

«Premi nazionali per la traduzione» - Edizione 1999.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale relazioni culturali - Uff. R.S.P.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale scambi culturali

Al Ministero del commercio estero - Direzione generale sviluppo scambi

Al Dipartimento per lo spettacolo

Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Gabinetto

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Al Sindacato italiano traduttori letterari - Palazzo Catena

All'Associazione italiana traduttori interpreti

All'Associazione italiana editori

All'Unigec Confapi

All'A.I.P.E.

All'Associazione librai italiani

All'Unione stampa periodica italiana

Alla Federazione italiana editori giornali

Alla Federazione nazionale stampa italiana

Al Sindacato nazionale scrittori

Al Sindacato libero scrittori

All'Associazione italiana dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi

e, per conoscenza:

Al Gabinetto dell'on. Ministro

Si informa che, nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questo Ministero con decreto 4 febbraio 1988, ed in corso di realizzazione presso la Divisione editoria (soggiorni di studio per traduttori, organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, incontri, informazione, studio, ricerca e documentazione sui problemi della traduzione e sulla professionalità dei traduttori), sono stati istituiti i «Premi nazionali per la traduzione».

Una commissione di esperti presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali esprimerà pareri sulla assegnazione dei premi e sulla programmazione delle altre iniziative sopra menzionate che si avvarranno dei supporti operativi di un apposito «Centro per i traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni», già operante presso la stessa Divisione editoria.

Si riportano qui di seguito le norme del regolamento relativo ai «Premi», con preghiera di volerle diffondere negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 1.

I «Premi nazionali per la traduzione» sono conferiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, su conforme e motivato parere della commissione di cui sopra, per l'importo complessivo di centoventi milioni di lire (*) e con la seguente articolazione:

A) quattro premi indivisibili dell'importo di venticinque milioni di lire ciascuno da conferire, quale riconoscimento di superiore merito per l'attività svolta, rispettivamente a:

1) un traduttore in italiano di una o più opere da altra lingua (classica o moderna) o dialetto;

2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere in italiano (o in dialetto);

3) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne) o dialetto;

4) un editore straniero per opere in italiano (o dialetto) tradotte in altre lingue;

B) fino a quattro premi speciali indivisibili di importo non inferiore a cinque milioni di lire ciascuno, da conferire in riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici, realizzati nell'ambito e in supporto del tradurre informazioni, messaggi, normative già concepiti in altra lingua o dialetto, o nella traduzione di testi non primariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano a mezzi della comunicazione di ogni altra specie, acquisiti per iniziativa individuale o nell'ambito di attività di imprese, enti, amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 2.

Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei premi, la commissione si atterrà ai criteri di seguito indicati:

le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati;

(*) La suddetta somma potrà essere ridotta con riferimento alla disponibilità di bilancio.

per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevarne la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi — non solo di ordine linguistico e tecnico — dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici;

per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.

Art. 3.

La commissione procede con motivate delibere in ordine al conferimento dei premi sulla base delle proposte, degli orientamenti e delle valutazioni autonomamente elaborati nel proprio seno, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche in assenza di domanda o formale atto di candidatura. Proposte concernenti operatori, opere ed attività relative alla traduzione, che si ritengano meritevoli di riconoscimento, potranno essere inviate, anche a cura degli interessati, entro il 28 febbraio di ciascun anno, corredate di ogni elemento ed informazione atti a facilitarne la valutazione.

Le proposte devono essere inviate al Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria - Segreteria della commissione per i premi nazionali per la traduzione, via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma.

Art. 4.

La commissione delibera in ordine al conferimento dei premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico composto dagli esperti, fatte salve le eventuali ulteriori designazioni della stessa.

Ai lavori del suddetto comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore della divisione editoria del Ministero per i beni e le attività culturali.

Per ciascuna edizione dei premi, il comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato annuale non rinnovabile, ne coordina altresì i lavori.

Il Ministero degli affari esteri è pregato di voler inviare copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero ed alle rappresentanze diplomatiche straniere accreditate presso la Repubblica italiana, anche agli Istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso l'Unione europea ed alla Commissione dell'Unione europea - Unità X - Cultura.

Il direttore generale
dell'ufficio centrale per i beni librari
le istituzioni culturali e l'editoria
SICILIA

98A11165

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avvisi relativi alla avvenuta scadenza dei termini per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 1° gennaio 1998 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/76/CE, del Consiglio del 16 dicembre 1997, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 10 del 16 gennaio 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 26 del 2 aprile 1998.

Il giorno 1° gennaio 1998 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/70/CE, del Consiglio dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 34 del 9 febbraio 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 43 del 4 giugno 1998.

Il giorno 1° gennaio 1998 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/41/CE, del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 188 del 2 luglio 1998.

Il giorno 1° gennaio 1998 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/12/CE, della Commissione, del 27 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle

Comunità europee - serie L - n. 81 del 18 marzo 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 64 del 17 agosto 1998. La direttiva di cui sopra è stata attuata nell'ordinamento italiano con decreto ministeriale 4 agosto 1998 pubblicato nel supplemento ordinario n. 147 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 202 del 31 agosto 1998.

Il giorno 1º gennaio 1998 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/47/CE della Commissione, del 25 giugno 1998, recante iscrizione di una sostanza attiva (azossistrobina) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 191 del 7 luglio 1998.

98A11035

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 375, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative».

Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 375, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1998.

98A11214

Comunicato relativo al decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale».

Si comunica che, a decorrere dalla data del 1º gennaio 1999, le disposizioni del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1998, non convertito in legge, sono state abrogate dall'art. 31, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 210/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1998. Con lo stesso comma del predetto articolo sono stati riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 376/1998.

98A11215

Comunicato relativo al decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, recante: «Restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti».

Si comunica che, a decorrere dalla data del 1º gennaio 1999, le disposizioni del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, recante: «Restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1998, non convertito in legge, sono state abrogate dall'art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 210/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1998. Con lo stesso comma del predetto articolo sono stati riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 378/1998.

98A11216

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dropgel^{MT}»

Estratto decreto A.I.C. n. 509 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: DROPGEL^{MT}, nella forma e confezione: gel oftalmico 10 g.

Titolare A.I.C.: Ciba Vision S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Mattei n. 17 - 30020 Marcon (Venezia), codice fiscale 01637810126.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Ciba Vision AG, nello stabilimento sito in Hettlingen, Svizzera.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

gel oftalmico 10 g;
A.I.C. n. 031853017 (in base 10), 0YD2GT (in base 32);
classe: «C».

Composizione:

1 g di gel contiene:

principio attivo: acido poliacrilico (carbopol 980) 2,0 mg;

eccipienti: cetrimide, sorbitolo, idrossido di sodio, sodio edetato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Dropgel^{MT}» è indicato come sostituto lacrimale nel trattamento sintomatico degli stati di iposecrezione lacrimale inclusa la cheratocongiuntivite secca, o nei casi di instabilità del film lacrimale.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11139

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparina calcica IBI»

Estratto decreto A.I.C. n. 568 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: EPARINA CALCICA IBI, nelle forme e confezioni: «5.000» 10 fiale soluzione iniettabile 5.000 U.I. 0,2 ml; «12.500» 10 fiale soluzione iniettabile 12.500 U.I. 0,5 ml; «5.000» 10 siringhe pre-riempite soluzione iniettabile 5.000 U.I. 0,2 ml; «12.500» 10 siringhe pre-riempite soluzione iniettabile 12.500 U.I. 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide n. 56, Torre 6, codice fiscale n. 02578030153.

Produttore:

per le confezioni «fiale»: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15;

per le confezioni «siringhe pre-riempite»: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno (Pescara), contrada S. Emidio;

per le confezioni «fiale» e «siringhe pre-riempite»: i controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via di Fossignano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5.000» 10 fiale soluzione iniettabile 5.000 U.I. 0,2 ml;
A.I.C. n. 032797019 (in base 10), 0Z8WBV (in base 32);
classe: «A» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«12.500» 10 fiale soluzione iniettabile 12.500 U.I. 0,5 ml;
A.I.C. n. 032797021 (in base 10), 0Z8WBX (in base 32);
classe: «A» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«5.000» 10 siringhe pre-riempite soluzione iniettabile 5.000 U.I. 0,2 ml;
A.I.C. n. 032797033 (in base 10), 0Z8WC9 (in base 32);
classe: «A» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«12.500» 10 siringhe pre-riempite soluzione iniettabile 12.500 U.I. 0,5 ml;
A.I.C. n. 032797045 (in base 10), 0Z8WCP (in base 32);
classe: «A» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

ogni fiala o siringa pre-riempita da 5.000 U.I. 0,2 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 5.000 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala o siringa pre-riempita da 12.500 U.I. 0,5 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 12.500 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11128

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isodol»

Estratto decreto A.I.C. n. 563 del 4 dicembre 1998

Specialità medicinale: ISODOL, nelle forme e confezioni: 30 compresse da 100 mg, 30 compresse da 200 mg e 30 bustine di granuli per sospensione orale da 100 mg.

Titolare A.I.C.: società Magis Farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali n. 34/38, codice fiscale n. 00312600174.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento è effettuata dalla società Mitim r.l. nello stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34/38.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse da 100 mg;
A.I.C. n. 032337014 (in base 10), 0YUV3Q (in base 32);
classe: «A - Nota 66» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

30 compresse da 200 mg;
A.I.C. n. 032337026 (in base 10), 0YUV42 (in base 32);
classe: «A - Nota 66» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

30 bustine di granuli per sospensione orale da 100 mg;
A.I.C. n. 032337038 (in base 10), 0YUV4G (in base 32);
classe: «A - Nota 66» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una compressa da 100 mg contiene:
principio attivo: nimesulide 100 mg;
eccipienti: dioctil sodio solfosuccinato, idrossipropilcellulosa, lattosio, sodio amido glicolato, cellulosa microgranulare, olio vegetale idrogenato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 200 mg contiene:
principio attivo: nimesulide 200 mg;
eccipienti: dioctil sodio solfosuccinato, idrossipropilcellulosa, lattosio, sodio amido glicolato, cellulosa microgranulare, olio vegetale idrogenato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una bustina di granuli per sospensione orale contiene:
principio attivo: nimesulide 100 mg;
eccipienti: cetomacrogol 1000, maltodestrine, acido citrico, aroma arancio, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, in particolare a carico dell'apparato osseo e articolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11138

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesaflor»

Estratto decreto A.I.C. n. 574 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: MESAFLOR, nelle forme e confezioni: 50 compresse, rivestite da 500 mg, 7 clismi monouso, per uso rettale, da 2 g + 7 cannule rettali e 7 clismi monouso, per uso rettale, da 4 g + 7 cannule rettali.

Titolare A.I.C.: società Fonten farmaceutici r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Crema (Cremona), via Cavour n. 9/11, codice fiscale n. 11929810155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata, è effettuata dalla società

Special Product's Line r.l., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 e anche dalla società Iema r.l. nello stabilimento sito in Cerro Maggiore (Milano), via Kennedy n. 10/14.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 compresse, rivestite da 500 mg;
A.I.C. n. 033081011 (in base 10), 0ZKKPM (in base 32);
classe: «A» - il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7 clismi monouso, per uso rettale, da 2 g + 7 cannule rettali;
A.I.C. n. 033081023 (in base 10), 0ZKKPZ (in base 32);
classe: «A» - il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7 clismi monouso, per uso rettale, da 4 g + 7 cannule rettali;
A.I.C. n. 033081035 (in base 10), 0ZKKQC (in base 32);
classe: «A» - il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

una compressa contiene:

principio attivo: acido 5-aminosalicilico (mesalazina) 500 mg;

eccipienti: lattosio, magnesio stearato, sodio carbossimetilamido, talco, polivinilpirrolidone, copolimero tipo B dell'acido metacrilico, titanio biossido, citrato di trietile, polisorbato 80, ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un clisma monouso da 2 g contiene:

principio attivo: acido 5-aminosalicilico (Mesalazina) 2 g;

eccipienti: gomma xantana, disodio adetato biidrato, sodio benzoato, potassio metabisolfito, potassio acetato, carbossipolimetilene, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un clisma monouso da 4 g contiene:

principio attivo: acido 5-aminosalicilico (Mesalazina) 4 g;

eccipienti: gomma xantana, disodio edetato biidrato, sodio benzoato, potassio metabisolfito, potassio acetato, carbossipolimetilene, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche:

«Mesaflor» compresse: colite ulcerosa e morbo di Crohn; trattamento delle fasi attive della malattia, prevenzione delle recidive;

«Mesaflor» clismi: colite ulcerosa a localizzazione retto sigmoideo; trattamento delle fasi attive della malattia, prevenzione delle recidive.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11123

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Thioplex»

Decreto A.I.C. n. 589 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: THIOPLEX, nella forma e confezione: 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 15 mg.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - codice fiscale 00130300874.

Produttore: la produzione ed il confezionamento primario sono effettuati dalla società Lederle Parenterals Inc. Division of American Cyanamid Co., nello stabilimento sito in Carolina Puerto Rico (U.S.A.); i controlli e le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Wyeth Medica Ireland, nello stabilimento sito in Little Connell, Newbridge, Co Kildare (Irlanda), sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Catania, via F. Gorgone n. 6 - Zona industriale.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

un flacone di polvere per soluzione iniettabile 15 mg;

A.I.C. n. 033473012 (in base 10), 0ZXJHN (in base 32);
classe: «A per uso ospedaliero H» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

un flacone contiene: principio attivo: thiotepa mg 15.

Indicazioni terapeutiche: il Thiotepa è indicato nel trattamento palliativo di diverse neoplasie. I risultati più incoraggianti sono stati osservati tuttavia nei seguenti tumori: adenocarcinoma della mammella; adenocarcinoma dell'ovaio; controllo delle effusioni intracavitarie secondarie a processi neoplastici diffusi o localizzati di diverse cavità sierose; carcinoma papillare superficiale della vescica.

Il Thiotepa è stato inoltre impiegato nel trattamento dei linfomi, quali ad esempio il linfosarcoma e il linfoma di Hodgkin.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11140

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nerelid»

Estratto decreto A.I.C. n. 590 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: NERELID, nelle forme e confezioni: 30 capsule da 100 mg, 30 bustine di granulato per soluzione orale da 100 mg.

Titolare A.I.C.: New Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), piazza Don Luigi Sturzo n. 34, codice fiscale n. 01759860594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società La.Fa.Re. S.r.l. Laboratorio farmaceutico reggiano nello stabilimento sito in via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77, Ercolano (Napoli).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule da 100 mg:

A.I.C. n. 033078015 (in base 10), 0ZKGRZ (in base 32);
classe: «A - Nota 66» - il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

30 bustine di granulato per soluzione orale da 100 mg:

A.I.C. n. 033078027 (in base 10), 0ZKGSC (in base 32);

classe: «A - Nota 66» - il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

Composizione:

30 capsule da 100 mg - ogni capsula contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: amido di riso, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

componenti della capsula: gelatina, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

30 bustine di granulato per soluzione orale da 100 mg - ogni bustina contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: saccarosio, acido citrico, aroma arancio, saccarina, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, in particolare a carico dell'apparato osseo e articolare.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

98A11141

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cela»

Estratto decreto A.I.C. n. 592 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: CELA, nella forma e confezione: 36 capsule rigide a rilascio prolungato per uso orale.

Titolare A.I.C.: società Ce.La.Far. p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, Corso San Maurizio n. 53, codice fiscale n. 06436910019.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed controllo della predetta specialità medicinale è effettuata da Laboratoires Syntelabo groupe s.a. nello stabilimento sito in Tours (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

36 capsule rigide a rilascio prolungato per uso orale;
A.I.C. n. 031823014 (in base 10), 0YC556 (in base 32);
classe: «A» - il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato 200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, copolimero acrilico e metacrilico esteri, etilcellulosa, monogliceridi diacetilati, magnesio stereato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Composizione della capsula:

gelatina, titanio biossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro nero (E172).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione arteriosa di grado lieve e moderato. Terapia e profilassi dell'insufficienza coronarica: angor da sforzo ed a riposo, angina di Prinzmetal, angor post-infartuale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11134

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacasint»

Estratto decreto A.I.C. n. 593 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: BACASINT, nelle forme e confezioni: «800» astuccio da 12 compresse, rivestite con film, per uso orale da 800 mg e «1200» astuccio da 12 compresse, rivestite con film, per uso orale da 1200 mg.

Titolare A.I.C.: società Pulitzer italiana r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, codice fiscale n. 03589790587.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800» astuccio da 12 compresse, rivestite con film, per uso orale da 800 mg;
A.I.C. n. 032332013 (in base 10), 0YUQ7F (in base 32);
classe: «C»;

«1200» astuccio da 12 compresse, rivestite con film, per uso orale da 1200 mg;
A.I.C. n. 032332025 (in base 10), 0YUQ7T (in base 32);
classe: «A» - il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Bacasint 800»: ogni compressa contiene:
principio attivo: bacampicillina cloridrato 800 mg;
eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, carbossimetilcellulosa sodica, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, titanio biossido, polietilenglicole 6000, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Bacasint 1200»: ogni compressa contiene:
principio attivo: Bacampicillina cloridrato 1200 mg;
eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, carbossimetilcellulosa sodica, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, titanio biossido, polietilenglicole 6000, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la bacampicillina è risultata efficace nella terapia di una varietà di infezioni causate da ceppi sensibili di batteri gram-positivi e gram-negativi, in particolare:

infezioni dell'apparato respiratorio superiore e inferiore, sostenute da ceppi sensibili di pneumococchi, streptococchi, stafilococchi con penicillinasi-produttori ed H influenzae;

infezioni dell'apparato genito-urinario, sostenute da ceppi sensibili di E. Coli, enterococchi, stafilococchi non penicillinasi-produttori. Protesus mirabilis e neisseria gonorrhoeae;

infezioni della pelle e dei tessuti molli, sostenute da ceppi sensibili da stafilococchi non penicillinasi-produttori, streptococchi ed enterococchi;

infezioni intestinali, da ceppi sensibili di shigella e salmonella (inclusa la S. Typhosa);

infezioni odontostomatologiche, acute e croniche sostenute da germi sensibili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11143

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acy»

Estratto decreto A.I.C. n. 594 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: ACY, nelle forme e confezioni: 25 compresse da 400 mg, tubo di crema da 3 g al 5% e tubo di unguento oftalmico da 4,5 g.

Titolare A.I.C.: società Ecobi Farmaceutici a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 26, codice fiscale n. 00420050106.

Produttore:

per le forme farmaceutiche compresse da 400 mg e crema da 3 g al 5% la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 26;

per la forma farmaceutica unguento oftalmico da 4,5 g la produzione il controllo ed il confezionamento è effettuata dalla società Beltapharm r.l. nello stabilimento sito in Cusano Milanino (Milano), via Stelvio n. 66.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

25 compresse da 400 mg;

A.I.C. n. 028231013 (in base 10), 0UXKC5 (in base 32);

classe «A» - il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

tubo di crema da 3 g al 5%;

A.I.C. n. 028231037 (in base 10), 0UXKCX (in base 32);

classe: «C»;

tubo di unguento oftalmico da 4,5 g;

A.I.C. n. 028231025 (in base 10), 0UXKCK (in base 32);

classe: «A» - il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Composizione:

una compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di riso, polivinilpirrolidone, magnesio stereato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni grammo di crema contiene:

principio attivo: aciclovir 50 mg;

eccipienti: alcool cetilstearilico, sodio laurisolfato, paraffina liquida, vaselina bianca, propilenglicole, polossamero, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni grammo di unguento contiene:

principio attivo: aciclovir 30 mg;

eccipienti: vaselina bianca, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti con normale funzione immunitaria;

per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti con funzione immunitaria compromessa;

per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11129

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valnic»

Estratto decreto A.I.C. n. 591 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: VALNIC, nella forma e confezione: «40 Retard» 30 capsule dure a rilascio prolungato da 40 mg.

Titolare A.I.C.: società Euderma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cerasolo di Coriano, Rimini (Forlì), via Rigardara n. 27-29, codice fiscale n. 03712070154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata, è effettuata dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cerasolo di Coriano - Rimini (Forlì), via Rigardara n. 27-29.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40 retard» 30 capsule dure a rilascio prolungato da 40 mg;
A.I.C. n. 032021014 (in base 10), 0YK6JQ (in base 32);
classe: «A» - il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una capsula da 40 mg contiene:

principio attivo: nicardipina cloridrato 40 mg;

eccipienti: saccarosio, amido di mais, polivinilpirrolidone, polietilenglicole 4000, polimetacrilato, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Costituenti della capsula:

gelatina, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Prevenzione e trattamento dell'insufficienza coronarica: angina pectoris.

Ipertensione arteriosa.

Trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia cronica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11142

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propafenone GNR»

Estratto decreto n. 595 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale PROPAFENONE GNR nelle forme e confezioni: «150» astuccio contenente 30 compresse rivestite con film da 150 mg e «300» astuccio contenente 30 compresse rivestite con film da 300 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società GNR Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35, codice fiscale n. 00795170158.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuate dalla società Knoll AG - Ludwigshafen/Rhein (Germania).

Il confezionamento può essere effettuato sia dalla società Knoll AG - Ludwigshafen/Rhein (Germania) sia dalla società Knoll Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«150» astuccio contenente 30 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 031837014 (in base 10), 0YCLUQ (in base 32);

«Classe: «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«300» astuccio contenente 30 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 031837026 (in base 10), 0YCLV2 (in base 32);

«Classe: «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una compressa rivestita con film da 150 mg contiene:

principio attivo: propafenone cloridrato 150 mg;

eccipienti: amido di mais, copolimero vinilacetato-vinilpirrolidone, idrossipropilmetilcellulosa, magnesio stearato, polietilenglicole 6000 , sodio laurilsolfato, talco, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa rivestita con film da 300 mg contiene:

principio attivo: propafenone cloridrato 300 mg;

eccipienti: amido di mais, copolimero vinilacetato-vinilpirrolidone, idrossipropilmetilcellulosa, magnesio stearato, polietilenglicole 6000, sodio laurilsolfato, talco, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento di tachicardie e tachiaritmie ventricolari e sopraventricolari, compresa la sindrome di W.P.W., quando associate a sintomi disabilitanti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11133

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omniscan»

Estratto decreto n. 597 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale OMNISCAN, nelle confezioni: 1 flacone da 5 ml di soluzione iniettabile per uso endovenoso e 10 flaconi da 50 ml di soluzione iniettabile per uso endovenoso (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nycomed Imaging AS, con sede legale e domicilio fiscale in Nycoveien 1-2 N-0401-Oslo - Norvegia.

Rappresentate per l'Italia: Nycomed S.p.a., con sede in Milano, piazza S. Eustorgio n. 2, codice fiscale n. 10044540150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Nycoveien 1-2 N-0401-Oslo - Norvegia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 flaconi da 50 ml di soluzione iniettabile per uso endovenoso;

A.I.C. n. 028993057 (in base 10), 0VNTK1 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H». Prezzo L. 4.750.000 ai sensi della deliberazione della CIPE del 26 febbraio 1998;

1 flacone da 5 ml di soluzione iniettabile per uso endovenoso;

A.I.C. n. 028993044 (in base 10), 0VNTJN (in base 32);

«Classe: «A per uso ospedaliero H». Prezzo L. 52.000 ai sensi della deliberazione della CIPE del 26 febbraio 1998.

Composizione:

1 ml contiene:

principio attivo: 287 mg di gadodiamide (equivalente a 0,5 mmol);

eccipienti: caldiamide sodica, idrossido di sodio 1M o acido cloridrico 1M, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Omniscan iniettabile e.v. è un mezzo di contrasto paramagnetico non ionico per imaging cerebrale, spinale e a livello corporeo in risonanza magnetica. Il prodotto fornisce intensificazione del contrasto e facilita la visualizzazione di strutture anormali o di lesioni nei diversi distretti corporei, compreso il Sistema nervoso centrale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche, case di cura e in studi specializzati (articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11135

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antalgo»

Estratto decreto A.I.C. n. 598 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale ANTALGO, nelle forme e confezioni: 30 compresse da 100 mg, 30 bustine di granulato per soluzione orale dal 100 mg.

Titolare A.I.C.: Selvi laboratorio bioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lisbona, 23, Roma, codice fiscale n. 10717650153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l., nello stabilimento sito in via Campobello, 15, Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 032001012 (in base 10), 0YJLZN (in base 32);

Classe: «A - Nota 66» il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

30 bustine di granulato per soluzione orale da 100 mg;

A.I.C. n. 032001024 (in base 10), 0YJM00 (in base 32);

«Classe: «A - Nota 66» il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo, e tenuto conto della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione:

ogni compressa da 100 mg contiene:

principi attivi: nimesulide 100 mg;

eccipienti: dioctil sodio solfosuccinato, idrossipropilcellulosa, lattosio, sodio amido glicolato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina da 100 mg contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: dioctil sodio solfosuccinato, maltodestrina, acido citrico, aroma arancia, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11132

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciproxin»

Estratto decreto n. 598 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale CIPROXIN anche nella confezione: 1 flacone da 400 mg/200 ml di soluzione per infusione endovenosa (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società Bayer AG Leverkusen - Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone da 400 mg/200 ml di soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 026664058 (in base 10), 0TFR3U (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE del 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Composizione:

un flacone da 200 ml contiene:

principio attivo: 508,8 mg di ciprofloxacina lattato, pari a 400 mg di ciprofloxacina;

eccipienti: acido lattico, socio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Ciproxin» 400 è indicato nel trattamento delle infezioni riportate nel seguito, complicate e non, sostenute da germi patogeni sensibili alla cirpofloxacina. Infezioni delle vie respiratorie. Infezioni dell'orecchio medio (otite media) e dei seni paranasali (sinusite). Infezioni del rene e/o delle vie urinarie. Infezioni dell'apparato genitale, comprese annessite, gonorrea e prostatite. Infezioni localizzate della cavità addominale (ad esempio infezioni del tratto gastroenterico o delle vie biliari, peritonite). Infezioni della cute e dei tessuti molli. Infezioni ossee ed articolari. Sepsi. Infezioni o rischio di infezioni (profilassi) in pazienti con ridotte difese immunitarie (ad esempio pazienti sottoposti a trattamento immunosoppressivo e neutropenici). Decontaminazione intestinale selettiva in pazienti immunodepressi.

«Ciproxin» 400 risulta attivo nei confronti dei seguenti germi: E. coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (indolo-positivo e indolo-negativo), Providencia, Morganella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Neisseria, Moraxella, Branhamella, Acinetobacter, Brucella, Staphylococcus, Listeria, Corynebacterium, Chlamydia.

Presentano sensibilità variabile: Gardnerella, Flavobacterium, Alcaligenes, Streptococcus agalactiae, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Mycoplasma hominis, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium fortuitum.

Solitamente risultano resistenti: Enterococcus faecium, Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroides.

Salvo rare eccezioni, gli anaerobi sono moderatamente sensibili (per esempio Peptococcus, Peptostreptococcus) o resistenti (per esempio Bacteroides).

«Ciproxin» è inefficace contro il Treponema pallidum.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11136

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tioredox»

Estratto decreto A.I.C. n. 603 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: TIOREDOX nelle forme e confezioni: flacone da 2,4 g di polvere liofilizzata + flacone 25 ml di solvente per soluzione uso infusionale, flacone da 4,8 g di polvere liofilizzata + flacone 50 ml di solvente per soluzione uso infusionale.

Titolare A.I.C.: dott. A. Torre farmaceutici S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, viale E. Forlanini, 15, codice fiscale n. 00754530152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a. nello stabilimento sito in via Morolense, 87, Ferentino (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 2,4 g di polvere liofilizzata + flacone 25 ml di solvente per soluzione uso infusionale;

A.I.C. n. 028850028 (in base 10), 0VJFVD (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

flacone da 4,8 g di polvere liofilizzata + flacone 50 ml di solvente per soluzione uso infusionale;

A.I.C. n. 028850016 (in base 10), 0VJFV0 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

flacone da 2,4 g di polvere liofilizzata + flacone 25 ml di solvente per soluzione uso infusionale. Flacone di liofilizzato contenente 2,4 g di glutatione ridotto (pari a g 2,57 di glutatione sale sodico). Flacone di solvente contenente acqua per preparazioni iniettabili ml 25;

flacone da 4,8 g di polvere liofilizzata + flacone 50 ml di solvente per soluzione uso infusionale. Flacone di liofilizzato contenente 4,8 g di glutatione ridotto (pari a g 5,14 di glutatione sale sodico). Flacone di solvente contenente acqua per preparazioni iniettabili ml 50.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della intossicazione da paracetamolo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11137

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacagen»

Estratto decreto A.I.C. n. 604 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: BACAGEN nella forme e confezioni: «800» astuccio da 12 compresse, rivestite con film, per uso orale da 800 mg e «1.200» astuccio da 12 compresse, rivestite con film, per uso orale da 1.200 mg.

Titolare A.I.C.: Società laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro & Gazzone r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, codice fiscale n. 08205300588.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo dalla specialità medicinale sopracitata, è effettuata da: società Pulitzer italiana r.l. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800» astuccio da 12 compresse, rivestite con film, per uso orale da 800 mg;

A.I.C. n. 032342014 (in base 10), 0YUZZY (in base 32);

classe: «C»;

«1.200» astuccio da 12 compresse, rivestite con film, per uso orale da 1.200 mg;

A.I.C. n. 032342026 (in base 10), 0YV00B (in base 32);

classe: «A». (Prezzo: il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Bacagen» "800" ogni compressa contiene:

principio attivo: bacampicillina cloridrato 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, carbossimetilcellulosa sodica, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, titanio biossido, polietilenglicole 6.000, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Bacagen» "1.200" ogni compressa contiene:

principio attivo: bacampicillina cloridrato 1.200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, carbossimetilcellulosa sodica, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, titanio biossido, polietilenglicole 6.000, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la bacampicillina è risultata efficace nella terapia di una varietà di infezioni causate da ceppi sensibili di batteri gram-positivi e gram-negativi, in particolare: infezioni dell'apparato respiratorio superiore e inferiore, sostenute da ceppi sensibili di pneumococchi, streptococchi, stafilococchi con penicillinasi-produttori ed H influenzae; infezioni dell'apparato genito-urinario, sostenute da ceppi sensibili di E. Coli, enterococchi, stafilococchi non penicillinasi-produttori. Proteus Mirabilis e Neisseria Gonorrhoeae; infezioni della pelle e dei tessuti molli, sostenute da ceppi sensibili di stafilococchi non penicillinasi-produttori, streptococchi ed enterococchi; infezioni intestinali, da ceppi sensibili di Shigella e Salmonella (inclusa la S. Typhosa); infezioni odontostomatologiche, acute e croniche sostenute da germi sensibili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11131

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duovent»

Estratto decreto N.C.R. n. 569/98 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: DUOVENT nella forma e confezione: flacone 20 ml di soluzione da nebulizzare (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Reggello (Firenze).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone 20 ml di soluzione da nebulizzare;

A.I.C. n. 025233077 (in base 10), 0S21PP (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml di soluzione da nebulizzare contengono:

principi attivi: ipratropio bromuro 25 mg, fenoterolo bromidrato 50 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, sodio edetato biidrato, sodio cloruro, acido cloridrico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Douvent» è un broncodilatatore indicato per: *a)* trattamento sintomatico di attacchi asmatici; *b)* profilassi dell'asma da sforzo; *c)* trattamento sintomatico dell'asma bronchiale e di altre affezioni broncopolmonari con broncospasmo reversibile, quali ad esempio, la bronchite cronica ostruttiva. In tali affezioni va considerata l'opportunità di intraprendere una concomitante terapia antinfiammatoria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11127

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neviran»

Estratto decreto N.C.R. n. 575 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: NEVIRAN nella forma e confezione: blister di 25 compresse da 800 mg.

Titolare A.I.C.: Fonten farmaceutici r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Crema (Cremona), via Cavour, 9/11, codice fiscale n. 11929810155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla società Special Product's Line r.l., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 e anche dalla società Iema r.l., nello stabilimento sito in Cerro Maggiore (Milano), via Kennedy n. 10/14.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

blister di 25 compresse da 800 mg;

A.I.C. n. 028425066 (in base 10), 0VGVB (in base 32);

classe: «A». Prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, amido glicolato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: il «Neviran» è indicato: per il trattamento delle infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes Genitalis primario e ricorrente; per la soppressione delle recidive da Herpes Simplex nei pazienti immunocompetenti; per la profilassi delle infezioni da Herpes Simplex nei pazienti immunocompromessi; per il trattamento della varicella e dell'Herpes Zoster.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11130

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico relativo alla ditta Amuchina S.p.a.

Con decreto n. 805/R.P.224/D30 del 29 dicembre 1998 di seguito specificato è stata revocata, su rinunica, la registrazione del sottoindicato presidio medico-chirurgico.

Amustil - registrazione n. 17.458.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Amuchina S.p.a.

98A11222

Avviso relativo alla pubblicazione della X edizione della «Farmacopea Ufficiale» della Repubblica italiana

Con decreto 9 ottobre 1998 è stato approvato il testo della X edizione della «Farmacopea Ufficiale» della Repubblica italiana; tale testo sostituisce tutti i volumi della IX edizione, compreso quello delle Droghe vegetali e preparazioni, ad eccezione del Formulario nazionale.

La X edizione della «Farmacopea Ufficiale», pubblicata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entra in vigore, secondo quanto stabilito nel richiamato decreto, il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11221

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

2ª Pubblicazione Elenco n. 6

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 D.P. — Data: 2 ottobre 1998. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di La Spezia. — Intestazione: Costa Franco, nato a Forte dei Marmi il 1º maggio 1949. — Titolo del debito pubblico: al portatore 36. — Capitale L. 3.600.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

98A10896

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.